

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CINQUE e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1984

Sistemazione dei vice pretori onorari reggenti con almeno due trienni di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — La figura del vice pretore onorario reggente è prevista dagli articoli 32 e 101 dell'Ordinamento giudiziario, per il primo dei quali « se il bisogno del servizio lo richiede e non sia possibile provvedere diversamente nel caso di mancanza o di impedimento del pretore nelle preture ove è previsto soltanto un posto in organico, il vice pretore onorario (...) può essere incaricato della reggenza dell'ufficio con la osservanza delle formalità previste dall'articolo 102 del presente ordinamento ».

A causa dell'antica e cronica insufficienza di magistrati ordinari l'istituto ha avuto nella prassi applicazione molto estesa: nel distretto della Corte d'appello degli Abruzzi le preture rette da vice pretori onorari erano, al 31 dicembre 1982, 24 su 40; in tutta Italia non meno di 300. Praticamente tutte le preture minori.

Poichè la carica di vice pretore onorario è di durata triennale ma confermabile, poichè le conferme sono state quasi sempre accordate dal Consiglio superiore della magistratura e poichè ad esse è quasi sempre seguito il decreto di reggenza del presidente del tribunale, si è venuta così a costi-

tuire una categoria di magistrati onorari permanenti, retribuiti, dotati della pienezza delle funzioni giudiziarie ed amministrative dei pretori capi-ufficio.

Il Consiglio superiore della magistratura, con sua delibera del 21 luglio 1982, ha innovato profondamente la materia, vietando il rinnovo della nomina a vice pretore onorario dopo due trienni e vietando il conferimento delle reggenze (divieti nei quali il Consiglio superiore della magistratura ha poi, a sua insondabile discrezione, effettuato parecchie eccezioni).

I vice pretori onorari anziani, che legittimamente aspiravano ad una sistemazione del loro *status* giuridico ed economico — per la quale autorevoli parlamentari avevano presentato vari progetti di legge — non solo non hanno conseguito la sistemazione, ma sono stati di punto in bianco, per effetto della citata delibera, defenestrati: ciò senza alcun trattamento di fine rapporto e pur dopo 5, 10, 20 anni di ininterrotto servizio.

Appare quindi dovere di elementare giustizia del Parlamento emanare una legge che accolga le legittime aspettative dei vice pretori onorari anziani e che rimedi agli in-

convenienti causati nell'Amministrazione della giustizia della citata delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Siano consentite, ad illustrazione della necessità e della opportunità della legge invocata, le seguenti considerazioni.

1) È noto che gli organici della nostra magistratura sono insufficienti e che i pur frequenti concorsi di ammissione non valgono a colmarli. In particolare, le preture dalle quali sono stati allontanati i vice pretori onorari reggenti sono ora affidate a magistrati ordinari pendolari, distaccati da altri uffici: praticamente il funzionamento di tali preture è stato inceppato, in non pochi casi fermato.

Sollievo non piccolo a queste carenze sarebbe dunque l'assunzione definitiva di questi giudici onorari già formati, da destinare esclusivamente alle funzioni di pretore.

I vice pretori onorari reggenti anziani che aspirano a tale assunzione danno tranquillamente certezza di capacità: il fatto che abbiano esercitato per molti anni le funzioni piene del pretore senza incappare in revoche nè in altri provvedimenti disciplinari e anzi venendo puntualmente confermati, ad ogni triennio, nella carica di vice pretori onorari e nell'incarico di reggenza, dimostra ampiamente che hanno nutrito attaccamento al servizio, acquisito esperienza e saputo fare il loro dovere in maniera appagante.

2) Da punto di vista costituzionale, la Costituzione non pone ostacoli alla richiesta sistemazione. Vero è che l'articolo 106, primo comma, sancisce che « le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ». Ma la proposta che qui si caldeggia non vuole l'immissione in ruolo dei vice pretori ordinari reggenti, con la conseguente assunzione dello *status* e della carriera del magistrato; vuole soltanto la stabilizzazione dell'incarico di reggenza — sottratto dunque alla decadenza per fine triennio — con la costituzione di un rapporto d'impiego *sui generis*, quale previsto dalla vigente legislazione per il personale non di ruolo dello Stato. In altri termini, i vice pretori resterebbero sempre vice pretori, ma con nomina a tempo indeterminato, con trat-

tamento di assistenza e previdenza e con i normali scatti di stipendio per anzianità.

3) Il passaggio dei vice pretori onorari al rango di giudici ordinari è stato una naturale costante del diritto pubblico italiano. Rammentiamo che nel primo dopoguerra (guardasigilli Mortara) i vice pretori onorari vennero, con particolari modalità, immessi nella magistratura ordinaria a parità di titolo, percorrendovi poi la carriera fino ai vertici. L'esperienza venne ripetuta, con risultati ugualmente buoni, nel secondo dopoguerra (guardasigilli Togliatti), con decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352. Ancora recentemente un'aliquota di vice pretori onorari venne stabilizzata con legge 18 maggio 1974, n. 217, e poi un'altra aliquota con legge 4 agosto 1977, n. 516.

Rammentiamo che l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione prevede la « chiamata » a consigliere di cassazione di professori ed avvocati, anche se la norma, probabilmente per resistenze di natura corporativa da parte della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura, non ha mai trovato pratica attuazione.

Si può affermare che la tendenza a incrementare i ruoli della magistratura, reclutando i giudici anche tra i professori, gli avvocati e i vice pretori, col vantaggio altresì di incrinare la struttura e la mentalità piuttosto castali del nostro ordine giudiziario, è sempre stata presente nel nostro Parlamento; ma ha sempre trovato l'opposizione della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura. E non si comprende come, in materia riservata al legislativo, l'opposizione del Giudiziario, spesso ispirata da interessi e gelosie di gruppo, sia potuta risultare quasi sempre vincente.

4) Dal punto di vista sociale ed umano l'invocata legge di sistemazione appare strettamente doverosa: quando si è consentito, ed anche incoraggiato, che alcune centinaia di avvocati restassero stabilmente investiti di funzioni giudiziarie retribuite, con l'effetto di modificarne l'immagine pubblica e la stessa *forma mentis*, di allontanarli dalla professione e dalla clientela, di allentare la composizione del loro reddito (nel quale, col

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

passar degli anni, l'indennità di reggenza diventa l'entrata di gran lunga prevalente), di legittimare la loro aspettativa per una indefinita continuazione dell'incarico, non si può poi, *ex abrupto*, riportarli a zero nel lavoro e nella vita con un provvedimento amministrativo (la delibera del Consiglio superiore della magistratura 21 luglio 1982) che, agli occhi del pubblico, ben può apparire una punizione e che, comunque inteso, è ingiustamente menomatore del loro prestigio.

La figura del vice pretore onorario — magistrato onorario in un sistema compatto di magistrati funzionari — ben può apparire incoerente o disarmonica. *De jure condendo*, in una riforma del nostro ordinamento giu-

diziario, essa ben potrà essere modificata e anche soppressa. Ma, prima di passare alla riforma, i diritti finora quesiti vanno salvaguardati. La nostra Costituzione e il nostro diritto del lavoro non consentono che chi, come il vice pretore onorario reggente anziano, ha prestato per molti anni un lavoro con tutte le caratteristiche del rapporto d'impiego pubblico (subordinazione, collaborazione, retribuzione) possa essere senza motivo privato del lavoro, e per giunta senza alcun trattamento di fine rapporto.

* * *

Per le suesposte ragioni, si propone all'approvazione del Senato della Repubblica il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare, ai sensi dell'articolo 101 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 1982 da almeno due trienni, anche non continuativi, sono estesi i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

I predetti magistrati conservano tale *status* e l'incarico a tempo indeterminato fino al settantesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti con incarico a tempo indeterminato sono assegnati d'ufficio ad altra pretura o ad altro ufficio giudiziario, preferibilmente del distretto di appartenenza.

Ai fini della progressione nello stipendio e nel trattamento di quiescenza sono computati tutti i periodi di reggenza.